



COMUNICATO UFFICIALE N.378/C
DEL 14 GIUGNO 2006

378/1154

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, costituita dal dott. Daniele Propato, Presidente, dal dott. Raimondo Genco e dall'avv. Mario Pezzati, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Roberto Calabassi, nella sua riunione del 9 Giugno 2006 ha assunto le seguenti decisioni:

""

S E R I E "C/2"

RECLAMO SOCIETA' TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO AMMENDA 30.000,00 EURO (C.U. N.345/C DEL 22/5/2006 GARA PLAY OFF MELFI-TARANTO DEL 21 MAGGIO 2006).

Il 22.5.2006 il Giudice Sportivo della Lega Professionisti Serie C (comunicato ufficiale 345/c) infliggeva al Taranto Sport S.r.l. l'ammenda di 30.000,00 euro per il comportamento violento e scorretto dei propri sostenitori in campo avverso con connessa sospensione della gara e ritenuta la recidiva specifica. ("accensione bengala – scontri con le forze dell'ordine – lancio di bottiglie e lattine anche piene, fumogeni accesi, aste metalliche ed alti oggetti - diffusi danneggiamenti alle strutture dei servizi igienici del settore loro riservato": così il C.U. n.345/C).

Avverso la cennata deliberazione proponeva reclamo in data 29.5.2006 il Taranto Sport S.r.l. assumendo l'eccessività della sanzione denunciata come "iniqua in relazione ai fatti come realmente accaduti".

La società reclamante rilevava il clima intimidatorio nel quale si era disputata la gara per responsabilità della società ospitante A.S. Melfi S.r.l. e richiamando l'intervento fattivo del proprio presidente Blasi Vito Luigi chiedeva l'annullamento della sanzione ed in subordine la riduzione dell'ammenda.

All'udienza odierna il difensore del Taranto Sport S.r.l., avv. Raffaele Di Ponzio, insisteva nelle richieste rassegnate per iscritto.

Il reclamo è solo in parte fondato nei limiti e per le ragioni in appresso specificati.

È certo in punto di fatto, alla stregua del referto dell'arbitro e dei rapporti del commissario di campo e dei due collaboratori dell'Ufficio Indagini

di servizio, che l'incontro Melfi-Taranto è stato caratterizzato da una serie di incidenti e di scontri e da un clima complessivamente acceso e molto difficile per il comportamento soprattutto dei tifosi del Taranto che non soltanto accendevano una ventina di fumogeni (senza peraltro provocare danni) ma addirittura al minuto 42 del primo tempo iniziavano un fitto lancio di oggetti contro le forze dell'ordine, tentavano di abbattere il cancello di accesso al terreno di gioco non riuscendovi per l'intervento della polizia, costringendo l'arbitro a sospendere la partita che comunque veniva ripresa dopo otto minuti di sospensione e poi proseguiva sino alla conclusione naturale senza ulteriori incidenti di rilievo.

È certo altresì che i tifosi del Taranto hanno divelto cinque porte dei servizi igienici del settore dello stadio loro riservato scaraventandone addirittura una in mezzo al campo, "oltre il recinto di giuoco".

I rapporti ufficiali riferiscono anche che alcuni calciatori del Taranto e soprattutto il presidente della società si sono fattivamente prodigati con esito positivo per rasserenare i tifosi in occasione degli scontri e ripristinare una condizione di accettabile normalità.

Ciò posto, il Taranto Sport va adeguatamente punito per il comportamento della sua tifoseria che peraltro nel corso di questa stagione sportiva è già incorsa in incresciosi analoghi comportamenti, accertati in sede disciplinare.

Ritiene tuttavia il Collegio, anche per il positivo comportamento del presidente della società che è riuscito a sedare gli animi dei suoi più accesi tifosi, che la sanzione può essere contenuta nell'ammenda di 20.000,00 euro, che appare equa ed adeguata nella specie tenuto conto dei criteri direttivi dettati dall'art. 11 C.G.S. ed avuto riguardo alla natura ed alla gravità dei fatti.

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

di accogliere il reclamo della società Taranto Sport S.r.l. riducendo l'ammenda a 20.000,00 euro.

La tassa non va addebitata.

RECLAMO SOCIETA' TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.500,00 EURO ED INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 30/6/2006 DIRIGENTE BLASI VITO LUIGI (C.U. N.358/C DEL 29/5/2006 GARA PLAY OFF TARANTO-MELFI DEL 28 MAGGIO 2006).

Con deliberazione 28.5.2006 il Giudice Sportivo della Lega Professionisti Serie C (C.U. n. 358/C) comminava al Taranto Sport S.r.l. l'ammenda di 3.500,00 euro per lancio di fumogeni e bottigliette di plastica, esposizione di uno striscione e grida offensive della tifoseria ospite e per la presenza di addetti della società in prossimità delle panchine; comminava altresì al presidente del Taranto, Blasi Vito Luigi, la sanzione dell'inibizione sino al 30.6.2006 per avere rivolto ripetute espressioni offensive ai calciatori ospiti e per avere colpito con un lieve schiaffo al viso l'allenatore ospite.

Con reclamo 5.6.2006 il Taranto Sport ed il suo presidente contestavano la valenza offensiva dei comportamenti loro ascritti ed assumendo che lo "schiaffo" incriminato era consistito in un mero "buffetto",

chiedevano l'annullamento delle sanzioni ed, in subordine, la riduzione dell'ammenda e dell'inibizione del Blasi al più sino al 10.6.2006.

All'udienza odierna il difensore del Taranto Sport e Blasi, avv. Raffaele Di Ponzio, insisteva nelle richieste rassegnate per iscritto.

Il reclamo è infondato.

Osserva la Commissione che dal referto dell'arbitro e dai rapporti del commissario di campo e dei due collaboratori dell'Ufficio Indagini in servizio risulta con serenante certezza che l'incontro Taranto-Melfi ha avuto inizio con quattro minuti di ritardo per l'accensione di fumogeni da parte della curva Taranto e la presenza ed il comportamento di addetti della società in prossimità delle panchine. Ancora che nel corso della gara, e pure prima dell'inizio, i sostenitori del Taranto accendevano bengala e fumogeni e facevano esplodere petardi nel proprio settore e lanciavano bottigliette di plastica semipiene sul terreno di gioco.

Ancora che sin dalla fase di riscaldamento i giocatori della squadra ospite sono stati oggetto di offese e di intemperanze verbali da parte dei dirigenti del Taranto al punto che l'arbitro faceva disporre un cordone di polizia ed informava seccamente il presidente del Taranto che non avrebbe dato corso alla gara se i giocatori Melfi fossero stati appena sfiorati ed infine che il dirigente accompagnatore del Taranto aggrediva verbalmente un calciatore ospite nella fase di riscaldamento e che nel corso della gara la tifoseria Taranto ed alcuni dirigenti non identificati lanciavano grida offensive nei confronti della tifoseria dei calciatori ospiti ed esponevano uno striscione contenente frasi offensive della tifoseria Melfi.

Così accertati i fatti, non contestati nella loro materialità, l'ammenda di 3.500,00 euro inflitta dal Primo Giudice non può che essere confermata.

Quanto al Blasi, osserva il Collegio che è certo il comportamento non consentito e contrario ai doveri di ospitalità e di correttezza del dirigente di società calcistiche tenuto dal presidente del Taranto Sport che ha inveito con frasi offensive ed ingiuriose all'indirizzo dei giocatori e dell'allenatore del Melfi sin dal momento dell'arrivo della squadra ospite ed addirittura "colpiva lievemente con uno schiaffo al viso" l'allenatore del Melfi.

I rapporti ufficiali di gara riferiscono poi che lo stesso presidente per tutta la gara è rimasto sul terreno di gioco accanto alla panchina della squadra ospite e che prima dell'inizio della gara per almeno venti minuti si è trattenuto dietro la porta dello spogliatoio del Melfi profferendo frasi offensive e minacciose.

L'inibizione sino al 30.6.2006 come inflitta dal Primo Giudice appare del tutto adeguata.

Il reclamo va pertanto respinto.

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

di respingere il reclamo della società Taranto Sport S.r.l.-.

La tassa va addebitata.

IL PRESIDENTE f.f.
F.to Dott. Daniele Propato

""

378/1157

ERRATA CORRIGE:

Com. Uff. n. 363/C del 31/5/2006 reclamo societa' **Frosinone Calcio S.r.l.** avverso squalifica due gare effettive **allenatore Ivo Iaconi** (C.U. n.357/C del 29/5/2006 gara Frosinone-Sangiovese Play Off del 28 maggio 2006) con **procedura d'urgenza** leggasi.

Publicato in Firenze il 14 Giugno 2006

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli